



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 05/12/2018 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 609 / 2018

TRA

Il Tribunale di Napoli, in persona della d.ssa Monica Galante, in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia [nome], [cognome] (NA) il [data] e [cognome], rispettivamente vedova e orfane di [nome], nato a Napoli il 9.6.1960 e deceduto il 21.12.2004; tutte rappresentate e difese dagli avvocati Maurizio Maria Guerra del Foro Giudiziario di Macerata e Paolo Guerra del Foro Giudiziario di Roma, con loro elettivamente domiciliate in Napoli, Via F. Verrotti, n. 6, presso lo Studio legale Capotosto, giusta procura in calce al ricorso;

Ricorrenti

CONTRO

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia *ope legis* in Napoli alla via A. Diaz n. 11;

Convenuto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza

OGGETTO: vittime del dovere

1
Le ricorrenti sono moglie e figlie del vigile del fuoco [nome] deceduto in data 21.12.2004 per carcinoma polmonare, infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, con attribuzione del trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità ai familiari. Elle agiscono per il riconoscimento in capo al dante causa dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere, con l'inserimento del nominativo nell'elenco di cui all'art 3 comma 3 dpr 243/2006 e l'attribuzione dei benefici economici e assistenziali.

Il Ministero convenuto contesta la domanda e ne chiede il rigetto.

2

I fatti storici sono pacifici.

Come argomentato dal Ministero, con provvedimento n. 237/11/SE del 2 febbraio 2011, l'Amministrazione negava nei confronti del [nome] il riconoscimento dello status di "vittima del dovere", sulla scorta del parere espresso nella seduta del 4 marzo 2010 dalla Commissione per l'esame delle istanze per il riconoscimento dello status di



“vittima del dovere” - istituita con decreto del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del 1° dicembre 2009- laddove si evidenziava l’assenza, nel caso di specie, dei presupposti richiesti dalla normativa invocata.

In data 15 ottobre 2012, la sig.ra _____ presentava memoria a sostegno della propria richiesta avente ad oggetto il beneficio della speciale elargizione. La questione veniva, quindi, nuovamente sottoposta alla suddetta Commissione che, nella seduta dell’11 dicembre 2012, confermava il precedente parere del 4 marzo 2010, atteso che *“la documentazione integrativa prodotta non è in grado di introdurre elementi nuovi e sostanziali, atti ad individuare la malattia <carcinoma polmonare> come effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatesi ... in operazioni di soccorso”*.

Il 19 febbraio 2014 veniva notificata alla Sig.ra _____ la conferma del precedente parere negativo della competente Commissione, peraltro già formalizzato con il provvedimento di rigetto del 2 febbraio 2011, notificato all’interessata in data 22 agosto 2012.

Successivamente, con istanza del 13 luglio 2015, la vedova e le figlie dell’ex Vigile del Fuoco _____ proponevano nuovamente istanza ai fini dell’attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere e per i familiari superstiti, per infermità riconducibili alle particolari condizioni ambientali e operative di missione, di cui all’articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall’articolo 1, comma 1, lett. b) e c), del d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243.

In merito alla menzionata domanda, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, nell’adunanza n. 285/2015 del 27/10/2015, relativamente alla succitata infermità, deliberava parere sfavorevole ai fini del riconoscimento del diritto ai benefici riconducibili alle particolari condizioni ambientali e operative di missione previste dalla legge 23/12/2005, n. 266 e dal d.P.R. 07/07/2006, n. 243, con la seguente motivazione: *“l’infermità richiesta non risulta causata dall’espletamento di una missione autorizzata dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente risultanti dagli atti”*.

A seguito della nota n. 27323 del 24/06/2016 - con cui, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 07/08/1990, n. 241, veniva data formale comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza del 13/07/2015- i familiari dell’ex dipendente presentavano richiesta di riesame da parte del Comitato di Verifica per il riconoscimento delle particolari condizioni ambientali e di missione previsti dall’art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, nell’adunanza n. 304 del 10/04/2017, confermava il precedente parere sfavorevole ai fini del riconoscimento del diritto ai benefici riconducibili alle particolari condizioni ambientali e operative di missione previste dalla citata normativa, con la seguente motivazione: *“relativamente all’infermità CA polmonare aggravatosi sino all’exitus avvenuto in data 21.12.2004 si esprime parere negativo ai fini del riconoscimento del diritto ai benefici previsti dal D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 poiché, dall’esame degli atti, non si evidenziano condizioni ambientali ed operative di missione comunque implicanti l’esistenza od il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e che si pongano quale causa ovvero concausa efficiente e determinante dell’infermità in questione. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente risultanti agli atti”*.

Sulla scorta dei summenzionati pareri, con decreto n. 155/17/SE del 19/05/2017 veniva pertanto denegato il riconoscimento dello status di “equiparato alla vittima del dovere” all’ex Vigile del Fuoco _____ e per l’effetto i benefici previsti.



3

Quanto al merito, va osservato che il concetto di **Vittima del dovere** nasce originariamente nei primi anni 70; all'epoca (legge 629/73, come integrata dalla legge 466/80) vittime del dovere erano solo ed esclusivamente gli appartenenti alle forze di Polizia, feriti o uccisi nel contrasto della criminalità o in attività di soccorso.

Successivamente la **L. 23 dicembre 2005, n. 266**, all'articolo 1, commi 562 – 565, ha esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono definite "vittime del dovere".

La definizione di questa categoria di persone si rinviene nel comma 563, che così si esprime: "*per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, articolo 3 e' in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita'; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita'; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilita'*".

Il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede dunque come necessario il ricorrere d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nei casi già valutati dal legislatore (cfr. Cass. Sezione U del 4 maggio 2017, n. 10792).

Il successivo comma 564 amplia ulteriormente l'area, disponendo: "*sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".*

Il comma successivo affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare "*i termini e le modalita' per la corresponsione delle provvidenze*" ai soggetti prima indicati o ai familiari superstiti.

Il regolamento e' stato emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, che non si e' limitato a disciplinare termini e modalita', ma ha compiuto una serie di precisazioni in ordine alla definizione di "benefici e provvidenze" e di "missioni".

L'art 1 del regolamento dispone che "*Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto*".

Ai sensi dell'art. 15 L 206/2004 e art. 2 D.P.R. n. 243/2006 la nuova normativa si applica a tutti gli eventi successivi al 1 gennaio 1961 sul territorio nazionale e, dunque, ricomprende anche il caso in lite.

4

Nella specie, occorre verificare se la vicenda rientri nelle ipotesi di cui al comma 563 e 564. A tal fine occorre individuare il significato dei termini "missione" e "particolari condizioni ambientali od operative".

Sul punto, questo giudice condivide l'analisi operata dalla suprema Corte nelle recenti sentenze n. 23396/2016 e 759/2017.



Ebbene, il concetto di **missione**, nel comma 564 piu' volte citato, non risulta individuato quanto alla sua intrinseca natura. La norma, senza farne la definizione intrinseca, si preoccupa di stabilirne semmai l'ampiezza, sia sotto il profilo del luogo di espletamento sia sotto quello della modalita' di espletamento. Cio' e' stato gia' rilevato dalla citata sentenza n. 23396 del 2016, la' dove ha osservato che, quando la norma parla di "missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali", vuole esprimere l'intenzione del legislatore di "intendere il concetto di missione in senso estensivo, tanto con riferimento ai luoghi (dentro e fuori dai confini nazionali), quanto, e soprattutto, con riferimento alle tipologie e modalita' ("missioni di qualunque natura").

A sua volta, nemmeno la fonte regolamentare, al Decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, articolo 1, lettera b), si preoccupa di fornire una definizione dell'espressione legislativa "missioni di qualunque natura", provvedendo a definire intrinsecamente il concetto di missione, ma si muove anch'essa su un piano estrinseco, identificandole nelle "missioni, quale che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente".

Ebbene, in assenza di una definizione del concetto di missione in senso intrinseco, da parte delle fonti normative, l'interprete e', evidentemente, obbligato a far ricorso ai significati del concetto di missione, in senso comune, con il limite che il significato dev'essere compatibile con la funzione e lo scopo della provvidenza prevista dalla normativa di cui trattasi, che, ai sensi del comma 562 e' quella di estendere i benefici previsti le vittime della criminalita' e del terrorismo "alle vittime del dovere". Il che implica che la "missione" di cui parla il comma 564 dev'essere comunque esplicazione di un "dovere", che grava sui soggetti cui fa riferimento lo stesso comma.

Deve ritenersi che al termine missione deve attribuirsi il significato di "attivita' particolare e di una certa importanza di cui si viene incaricati", "compito", "funzione", "incarico", "incombenza", "mandato", "mansione", attesa la specificazione che la missione puo' essere di "qualsiasi natura".

La disposizione del regolamento, a sua volta, nel definire le missioni riferendosi ad esse "quale che ne siano gli scopi", non fa che confermare il risultato esegetico desunto dalla norma di legge e lo fa in piena sintonia con esso. Ne riesce, pertanto, esclusa la possibilita' di distinguere, all'interno dell'attivita' espletata dal soggetto cio' che rappresenterebbe un ordinario servizio istituzionale da cio' che non lo rappresenterebbe e, dunque, sia straordinario.

Si consideri, inoltre, che il Consiglio di Stato, Sezione Terza Adunanza di Sezione del 4 maggio 2010, nel parere reso al Ministero della Difesa richiedente, ha ritenuto che *"Da un'analisi letterale della norma, la questione pare possa senz'altro risolversi nel senso di attribuire a tale termine il significato di attività istituzionali di servizio proprie delle Forze armate, in ragione del fatto che il citato comma 564, con il termine "missione" non può che riferirsi a un'ampia gamma di ipotesi di impiego che hanno riguardo a tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari, nell'area tecnico - operativa come in quella tecnico. Industriale, entro o fuori i confini nazionali...*

debbano essere qualificate come missioni le stesse attività istituzionali proprie del personale militare, essendo le stesse comunemente ricomprese nell'accezione del termine "missione" riferito all'impiego del personale medesimo, stante il suo significato di scopo principale o giustificazione della stessa esistenza dell'organizzazione delle Forze armate".

5

Sulle **"particolari condizioni ambientali od operative"**, cui allude il comma 564, mette conto di rilevare, in primo luogo che la gia' citata Cass. sez. un. n. 23396 del 2016 ha



ritenuto che la particolarità delle condizioni ambientali ed operative può sicuramente consistere anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata ed ha soggiunto che questa interpretazione trova conferma nel regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006), il cui articolo 1, lettera c), specifica che, per particolari condizioni ambientali ed operative, si intendono le condizioni comunque implicanti l'esistenza "o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie" che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

In tal modo, si è voluto evidenziare che le "particolari condizioni ambientali ed operative" cui fa riferimento il comma 564, esigendo che l'evento dannoso sia riconosciuto derivare da "causa di servizio" in quanto da esse dipendenti, avrebbero potuto essere esistenti e potrebbero esserlo, sia prima dell'inizio della "missione", per essere ricollegabili al suo contenuto e/o all'ambiente di svolgimento, sia manifestarsi durante il suo stesso svolgimento, per il sopravvenire di circostanze straordinarie, cioè esulanti sia dal modo sia dall'ambiente di svolgimento della missione, supposti all'atto del suo affidamento.

Per condizioni ambientali od operative "particolari" deve intendersi, quindi, quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (cfr. Cass. n. 24592/2018).

Il Consiglio di Stato, nel citato parere del 4 maggio 2010, in un caso di amianto, ha ritenuto che *"Per quanto concerne, poi, l'accertamento delle "particolari condizioni ambientali od operative", la Sezione ritiene – preliminarmente – di poter escludere che nel percorso metodologico di accertamento di tali particolari condizioni si debbano individuare specifici eventi che abbiano determinato la dispersione delle micro-fibre di amianto nei luoghi di lavoro del personale militare. La possibilità di effettuare tale indagine, come afferma l'Amministrazione, sembra infatti da escludere alla luce di quanto dimostrato dalla scienza medico-legale in ordine sia al fatto che le patologie in esame non risulterebbero correlate alla cosiddetta dose killer, sia alla lunghissima gestazione delle stesse che ridurrebbe l'indagine in questione ad una probatio diabolica.*

Riguardo al significato da attribuire alle "particolari condizioni", l'articolo 1, lettera c), del regolamento chiarisce che si devono considerare tali tutti i fatti che abbiano esposto il soggetto a maggior impegno psico-fisico o a maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Pertanto, con riferimento alla problematica amianto (ma, è da ritenere, anche con riferimento ad altre analoghe problematiche quali l'esposizione ad agenti biologici, chimici, cancerogeni, ecc.), la straordinarietà deve intendersi implicita nella stessa circostanza dell'imbarco su unità navali o del servizio in strutture o mezzi che abbiano comportato esposizione all'amianto presente su tali unità, in quanto il servizio prestato in luoghi in cui erano così diffusamente presenti gli agenti dannosi per la salute ha innegabilmente esposto il soggetto a maggiori pericoli rispetto al servizio in altre, ordinarie condizioni. In conclusione, ai fini del riconoscimento della condizione di equiparato alla vittima del dovere, è necessario e sufficiente che il militare abbia contratto l'infermità in occasione o a seguito dello svolgimento della propria attività di servizio a bordo delle unità navali, ovvero su mezzi o in infrastrutture militari nei quali era documentabilmente presente amianto".

6

Alla luce delle precedenti coordinate va esaminato il caso di specie.

Il ricorrente, nato il 10.10.1971, è stato arruolato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il 3.4.1991 e, al termine del corso di addestramento presso la Scuola Centrale Antincendi di Roma, ha prestato servizio presso i Comandi Provinciali di Torino, Firenze, Salerno, venendo definitivamente assegnato al Comando di Napoli dall'1.12.1993 (cfr. Foglio Matricolare e Caratteristico).



A Napoli, il Vigile del Fuoco ha partecipato attivamente ad ogni tipo di operazione e di intervento di soccorso, sia di giorno che di notte, venendo spesso impegnato in turni straordinari dovuti ad altrettante straordinarie esigenze di impiego.

Ci si riferisce ai quotidiani e non contestati interventi effettuati per fronteggiare il fenomeno legato all'emergenza rifiuti su Napoli e l'intera Regione Campania.

Dichiarato nel febbraio 1994 lo Stato d'Emergenza, ogni giorno e ogni notte, le squadre dei Vigili del Fuoco, di cui ha fatto parte attiva [redacted] sono intervenute per spegnere gli incendi, osservando turni di servizio, che si prolungavano di gran lunga oltre il normale orario, con esposizione alle esalazioni tossiche scaturenti dalla combustione dei rifiuti.

Inoltre, agli inizi del mese di ottobre del 1997, [redacted] è stato comandato a far parte di un contingente di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Napoli inviato in missione di soccorso alle popolazioni di Marche e Umbria, colpite dalle violente scosse di terremoto del 26 settembre 1997. Il periodo di impiego operativo svolto nella prima fase dell'emergenza si è rivelato particolarmente intenso, considerato l'immane lavoro che, dall'alba al tramonto, ha impegnato i professionisti del soccorso, chiamati a svolgere migliaia di sopralluoghi di verifica statica degli edifici parzialmente crollati e pericolanti e a realizzare le prime opere di messa in sicurezza, occupandosi dello sgombero della macerie e dei materiali di risulta, ove era presente anche eternit proveniente dalle canne fumarie e dai vecchi serbatoi, respirandone continuamente le polveri in sospensione. Il tutto in una situazione connotata da eccezionali condizioni ambientali e operative, ove il dante causa e i suoi compagni hanno osservato estenuanti turni diurni e notturni, consumando cibi a secco e riposando al riparo di semplici tende da campo, esposti alle basse temperature, all'umidità e alle avversità atmosferiche della zona.

L'opera meritoria prestata in quel periodo è stata riconosciuta mediante conferimento del diploma di benemerita con medaglia, rilasciato il 3.7.1998 dall'allora Ministro dell'Interno Giorgio Napolitano.

[redacted] è stato, poi, inviato in soccorso in occasione della frana di Sarno e Quindici, quando, il 5 maggio del 1998, circa due milioni di metri cubi di fango si staccarono dalle pendici del monte Pizzo d'Alvano, riversandosi sulle sottostanti aree abitate, causando la morte di 160 persone.

Il suo percorso professionale è stato, quindi, caratterizzato da un'altissima operatività e da un'attività di servizio svolta in condizioni ambientali particolari e pericolose, così come confermato dal Dirigente Vicario Reggente nell'allegato rapporto informativo, reso nella procedura per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità letale: *"... ha trascorso parte della sua carriera nei VV.F. lontano dalla sua famiglia e, per l'attività propria di Vigile del Fuoco, in presenza di agenti naturali ed antropici avversi, sottoponendosi a notevoli sforzi fisici, e all'effettuazione di turni di servizio prolungati sia diurni che notturni. Inoltre è stato sottoposto a notevoli stress psico-fisici, ed a repentini cambiamenti della temperatura corporea. Il dipendente sopra citato nel servizio prestato in questo Comando, in qualità di vigile di squadra, ha svolto attività di soccorso tecnico urgente, partecipando attivamente a numerosi interventi di varia natura (tra i quali incendi di varia natura, crolli, incendi boschivi, l'alluvione di Sarno, dove è stato allocato per lungo tempo in tenda e poi in camper, a crolli, il terremoto dell'Umbria, ecc.), rimanendo, pertanto, esposto a tutti i rischi indicati, anche in condizioni ambientali estreme e venendo a contatto con sostanze di varia natura.."*

Tra i numerosi interventi [redacted] va segnalato anche quello di spegnimento incendio svolto in data 17.1.1998, in cui ha riportato un grave infortunio a causa dell'esplosione di una bombola di GPL, ove, come certificato dal dr. [redacted] con la relazione allegata del 20.3.2013, è altamente probabile che egli abbia inalato *"sostanze tossiche, nocive e*



cancerogene”, causa, o quantomeno concausa, della successiva grave invalidità causa mortis.

Diagnosticatogli a dicembre del 2003 il “carcinoma polmonare” (cfr. verbale CMO Napoli del 26.7.2004), il vigile è poi deceduto il 21.12.2004.

Il “Carcinoma polmonare”, confermato quale causa del decesso dalla Commissione Medica Ospedaliera di Napoli con verbale n. 41 del 28.4.2005, è stato riconosciuto dipendente da fatti di servizio con Decreto del Ministero dell’Interno n. 3386 del 24.10.2008, emesso su parere favorevole del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 28.5.2008, secondo cui: *“..l’infermità: “Carcinoma polmonare” PUO’ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto, in considerazione dell’anamnesi, confermata dal rapporto di servizio ovvero dagli elementi probatori, che trova riscontro negli atti l’evento si appalesa tale da poter essere ricollegato alle condizioni in cui si è svolto il servizio, nonché ai fattori nocivi, ancorché inosservati, cui l’interessato è stato esposto, quantomeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante”*.

Quanto poi al nesso causale tra il decesso ed il carcinoma polmonare, gli istanti hanno anche depositato la relazione tecnica della d.ssa nominata quale CTU nel procedimento giudiziario 19079/2014 definito con sentenza del Tribunale di Napoli n. 8121/2018 di riconoscimento del risarcimento del danno. Il ctu ha, in particolare, ribadito la sussistenza del nesso causale tra l’attività svolta dall’Esposito e la patologia neoplastica accertata nonché tra tale infermità ed il decesso.

Risulta, dunque, accertato come l’infermità che ha determinato il decesso è da collegare all’attività prestata durante il servizio istituzionale, per anni, nelle straordinarie condizioni ambientali ed operative sopra rappresentate che hanno comportato l’esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

Una volta riconosciuto lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, la normativa italiana prevede una serie di benefici in favore dei familiari superstiti ex art 1, comma 565, L. 266/2005, come individuati nella L. n. 466 del 1980, articolo 6 (1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 2) genitori; 3) fratelli e sorelle se conviventi a carico), secondo la recente pronuncia della suprema Corte a Sez un., n. 22753 / 2018.

Nessun problema per il riconoscimento di familiare superstite alla vedova; per le figlie risulta che entrambe sono state conviventi e a carico del padre, come da foglio matricolare allegato. Deve, quindi, ritenersi che le ricorrenti siano legittimate a richiedere i benefici derivanti dall’accertamento dello status del dante causa di vittima del dovere o equiparato alla vittima del dovere. Nessuna contestazione, tra l’altro, è stata sollevata dal convenuto Ministero sul punto.

Alla stregua delle considerazioni svolte, va riconosciuto lo status di equiparato alle vittime del dovere al dante causa delle ricorrenti.

Ricorrono, quindi, le condizioni per accogliere le domande spiegate da parte istante, di inserimento nell’elenco di cui all’art 3, comma 3, dpr 243/2006 e di riconoscimento dei benefici economici ed assistenziali relativi.

Quanto al principio di *compensatio lucri cum damno*, invocato dal convenuto (cfr. note del 4.12.2018), la suprema Corte (cfr. sent SU 12564/2018, ord. 24180/2018, sent. 31007/2018) ha sostenuto che tale eccezione (in senso lato, rilevabile d’ufficio e proponibile per la prima volta anche in appello) *“opera in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell’illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l’effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del*



suo patrimonio completa e senza duplicazioni"; nello specifico, poi, ha confermato che nelle ipotesi, quale quella in questione, in cui, pur in presenza di titoli differenti, vi sia unicità del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria, vale la regola del diffalco, dall'ammontare del risarcimento del danno, della posta indennitaria avente finalità compensativa".

Tale principio deve, dunque, trovare applicazione ai fini della valutazione dell'ammontare del danno da risarcire che non è oggetto di lite, avendo le parti ricorrenti agito innanzi a questo ufficio per far valere, tra l'altro, i benefici indennitari.

10

Le spese di lite vanno compensate nella misura della metà per la complessità e novità della decisione; per l'effetto, va condannato il convenuto soccombente al pagamento del residuo liquidato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- Riconosce lo status di equiparato alle vittime del dovere a _____, dante causa delle ricorrenti;
- Dichiarà il diritto della parte ricorrente di inserimento nell'elenco di cui all'art 3, comma 3, dpr 243/2006 e di riconoscimento dei benefici economici ed assistenziali relativi;
- Compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il convenuto al pagamento del residuo che liquida in complessive € 1.500,00, oltre spese di contributo unificato pari a € 43,00, rimborso forfetario per spese generali (15%), IVA e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente anticipatari.

NAPOLI, 05/12/2018

Il Giudice
d.ssa Monica Galante

